

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, RIZZO,  
PECORARO SCANIO, INTINI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000

*Presentata il 9 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta contro il terrorismo internazionale costituisce ormai una priorità per tutti i Paesi civili. L'Italia non ha ancora ratificato, nonostante le sollecitazioni pervenute dalle Nazioni Unite, la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000. Che questo sia uno degli strumenti più significativi ed efficaci per la prevenzione e la lotta al fenomeno del terrorismo internazionale è stato ribadito a Liegi, all'indomani degli attentati di New York e Washington dell'11 settembre scorso, nel corso della riunione dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea. In tale consesso i responsabili dei dicasteri economici si sono impegnati ad assumere iniziative rapide e coordinate per combattere i canali

di finanziamento del terrorismo. A tale scopo è stata avanzata la richiesta alla Commissione europea di predisporre un rapporto contenente le linee guida di un intervento comune e coordinato contro il riciclaggio del denaro sporco ed è stata inoltre ribadita l'esigenza di accelerare le procedure di ratifica da parte degli Stati comunitari della citata Convenzione ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo.

È indispensabile che, a cominciare dall'ambito europeo, gli Stati membri dispongano di una legislazione penale efficace contro il terrorismo e che siano prese misure per rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro tale minaccia.

Le azioni terroristiche che sono commesse contro uno o più Paesi, ed in primo

luogo contro quei Paesi cui ci legano rapporti di amicizia e di condivisione dei principi di libertà e di democrazia, colpendone le istituzioni o le popolazioni a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche e sociali, possono minare lo Stato di diritto e i principi fondamentali su cui si fondano le tradizioni culturali e la legislazione delle democrazie.

Il terrorismo internazionale ha assunto forme diverse, che vanno dall'omicidio, alle lesioni personali o alla minaccia della vita altrui, fino al sequestro di persona, la distruzione di cose e i danni alla proprietà pubblica e privata. Il terrorismo arreca sofferenze alle vittime e alle loro famiglie, distruggendo le loro speranze ed aspettative personali, i loro mezzi di sostentamento, provocando ferite, infliggendo torture psicologiche e causando morte.

I profondi cambiamenti della natura dei reati terroristici mostrano l'inadeguatezza delle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il terrorismo. Il fenomeno scaturisce sempre più dalle attività di reti che operano a livello internazionale, con basi in diversi Paesi, e che sfruttano vuoti giuridici dovuti ai limiti geografici delle indagini e si avvalgono sovente di consistenti aiuti finanziari e logistici.

Le massime autorità degli Stati Uniti hanno evidenziato la necessità di intervenire sui mercati finanziari attraverso la collaborazione degli istituti di credito per individuare e congelare i depositi bancari riconducibili alle organizzazioni criminali e terroristiche che operano su scala internazionale.

La citata Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo si propone di offrire un quadro giuridico per una efficace azione di prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, colmando così una grave lacuna del diritto convenzionale e costituendo un essenziale elemento di indirizzo ed impegno reciproco per l'adeguamento ed aggiornamento degli ordinamenti nazionali di fronte all'aggravarsi della crisi

internazionale che si è delineata in seguito agli attentati dell'11 settembre scorso.

Il testo dell'accordo riflette l'intento di prevenire ed impedire — attraverso gli idonei strumenti che ogni Stato riterrà di dover adottare per adattare il proprio ordinamento interno — il finanziamento dei terroristi e delle loro organizzazioni che si realizzi sia in maniera diretta, sia attraverso l'opera di intermediazione di organizzazioni che, ad esempio, abbiano o fingano di avere scopi caritatevoli, culturali o sociali, e prevedendo la necessità di attivare strumenti di controllo e segnalazione di operazioni finanziarie sospettate di avere come destinatari finali le organizzazioni terroristiche.

In particolare, con gli articoli 1 e 2 si mira a definire l'ambito di applicazione della Convenzione, provvedendo all'indicazione della definizione di « fondo » attraverso un'ampia elencazione — per quanto da non considerare esaustiva — di elementi economico-finanziari, nonché all'indicazione delle fattispecie che costituiscono violazione delle disposizioni della Convenzione medesima, azioni che si concretizzano nella fornitura e raccolta, con qualsiasi mezzo, di fondi finalizzati ad essere utilizzati in tutto o in parte per commettere atti terroristici. Sono parimenti considerate violazioni tutte le forme di sostegno e di complicità nell'organizzazione di tali attività finanziarie volte al sostegno delle azioni terroristiche.

L'articolo 3 prevede che la Convenzione non si applichi nei casi in cui la violazione sia commessa all'interno di un solo Stato o quando il presunto autore è presente nel territorio dello Stato di cui è cittadino, sempre che un altro Stato non ritenga di affermare la propria competenza nei casi in cui siano responsabili o risultino vittime dell'azione terroristica propri cittadini, sedi o interessi.

Ogni Stato parte si impegna ad adottare, in virtù dell'articolo 4, le misure che si dovessero rivelare necessarie per adeguare il proprio ordinamento penale al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione.

Con l'articolo 5, gli Stati si impegnano altresì a prevedere forme di responsabilità penale, civile o amministrativa nei confronti delle persone giuridiche che si dovessero, per il tramite dei propri amministratori, rivelare responsabili di azioni in violazione delle disposizioni della Convenzione. Al riguardo dovranno essere previste sanzioni penali, civili ed amministrative che dovranno risultare efficaci, proporzionate e dissuasive. Il coinvolgimento della persona giuridica non pregiudica l'eventuale responsabilità di persone fisiche coinvolte nei medesimi atti.

L'articolo 6 prevede che vengano assunte tutte le misure, anche di carattere legislativo, affinché gli atti criminali previsti dalla Convenzione non possano per nessun motivo o circostanza trovare forme di giustificazione in ragione di considerazioni di carattere politico, filosofico, ideologico, razziale, etnico, religioso o per motivi di analoga natura.

La disciplina delle condizioni per la determinazione della competenza giurisdizionale di ciascun Paese relativamente alle violazioni della Convenzione è dettata dall'articolo 7.

Con l'articolo 8 si definisce l'esigenza di prevedere, da parte di ciascuno Stato sottoscrittore, misure volte alla identificazione, alla rivelazione, al congelamento o al sequestro di tutti i fondi destinati ad essere utilizzati per attività di sostegno del terrorismo. L'eventuale azione di congelamento e confisca potrà essere concordata con altri Stati direttamente interessati ai fatti, così come potranno essere previste forme di utilizzo di tali somme con fini risarcitori nei confronti delle vittime degli atti terroristici.

L'articolo 9 prevede che, nel caso in cui uno Stato acquisisca elementi di conoscenza relativamente alla presenza sul proprio territorio di persone responsabili di violazioni ai sensi della Convenzione, questo adotti le misure per la ricostruzione ed accertamento dei fatti nonché per assicurare la presenza della persona indagata ai fini dell'eventuale incriminazione o estradizione. Gli Stati devono altresì garantire i diritti dell'indagato, in partico-

lare prevedendo la tempestiva comunicazione dell'azione intrapresa nei suoi confronti alle rappresentanze diplomatiche dello Stato di provenienza del medesimo. È altresì previsto che nei casi di detenzione si provveda ad avvisare dell'iniziativa sia gli altri Stati che hanno stabilito la loro competenza sui fatti in questione sia tutti gli altri Stati comunque interessati alle indagini.

Ai sensi dell'articolo 10, nell'ipotesi in cui uno Stato non provveda alla concessione dell'extradizione nei confronti di uno Stato che legittimamente ne avanzi richiesta, è tenuto a consentire l'avvio, senza ritardo, dell'azione penale da parte della propria autorità giudiziaria.

L'articolo 11 prevede che le ipotesi di violazioni disciplinate dalla Convenzione siano considerate a pieno titolo quali cause di estradizione anche ai sensi dei trattati stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della Convenzione medesima e così dovranno essere considerate dai futuri accordi.

La mutua assistenza giudiziaria, nelle forme più ampie possibili, da parte degli Stati è disciplinata dall'articolo 12, prevedendo tra l'altro che, in tale contesto, non possa essere invocato il segreto bancario per rifiutare la collaborazione giudiziaria. Così come, ai sensi dell'articolo 13, le violazioni della Convenzione non possono essere considerate, ai fini dell'extradizione, quali atti di rilevanza esclusivamente fiscale e pertanto quali cause per negare la mutua assistenza giudiziaria o l'extradizione stessa.

Altrettanto, l'articolo 14, dispone che le violazioni alla Convenzione non possano essere connesse a reati di carattere politico quale causa per negare la mutua assistenza giudiziaria o per rifiutare l'extradizione.

Tuttavia, con l'articolo 15 si precisa che nessuna disposizione della Convenzione possa essere interpretata quale un obbligo di estradizione o mutua assistenza qualora uno Stato ritenga fondatamente che la richiesta possa essere originata da motivazioni finalizzate a perseguire o punire una persona per ragioni attinenti a discri-

minazioni di carattere razziale, religioso, etnico o politico.

Con l'articolo 16, si dispone che la persona in stato di detenzione o che stia scontando una pena, possa essere trasferita al fine di contribuire all'accertamento di fatti oggetto di inchiesta presso un altro Stato, a determinate condizioni di salvaguardia dei suoi diritti, mentre il successivo articolo 17 prevede che venga riconosciuto e garantito all'inquisito, nel caso di avvio di procedimento per violazione delle disposizioni della Convenzione, un trattamento equo nonché l'integrale applicazione della legislazione interna e del diritto internazionale.

L'articolo 18 definisce i termini della cooperazione tra gli Stati per la prevenzione delle violazioni della Convenzione, prevedendo che la legislazione dei singoli Stati sia modificata contemplando misure che vietino le attività illegali di persone che con cognizione di causa incoraggino, fomentino o commettano violazioni, nonché misure volte ad imporre alle istituzioni finanziarie e a tutti gli operatori finanziari l'utilizzo dei mezzi più efficaci per l'identificazione dei clienti abituali ed occasionali, i beneficiari dei conti e la segnalazione di operazioni non ordinarie o sospette. In particolare, dovranno essere previste misure per vietare l'apertura di conti di cui non siano identificati o identificabili i beneficiari, sia che si tratti di persone fisiche che di società o istituzioni pubbliche o private, nonché regolamenti che impongano alle istituzioni finanziarie l'obbligo di segnalare alle competenti autorità tutte le operazioni complesse, non abituali, di rilevante importo, quando esse non corrispondano ad una ragione economica o lecita apparente, senza che questa attività di segnalazione — se in buona fede — debba comportare responsabilità penale o civile per violazione delle regole della riservatezza ed altresì l'obbligo di mantenere per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa alle operazioni finanziarie.

Nel quadro della cooperazione dovrà essere prevista inoltre la supervisione degli organismi che trasferiscono moneta e

del garante di tali organismi, nonché forme di controllo transfrontaliero sul trasporto fisico di contanti e di effetti negoziabili al portatore, evitando comunque che tali misure possano compromettere in alcun modo la libera circolazione dei capitali. L'oggetto di tale complesso di attività dovrà inoltre comportare il costante scambio delle informazioni che ne possano derivare.

L'articolo 19 dispone che ogni Stato che avvii un'azione penale per fatti riconducibili a violazioni della Convenzione, dia comunicazione del risultato definitivo al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'articolo 20, ogni Stato adempie agli obblighi previsti dalla Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli altri Stati.

L'articolo 21 prevede che nessuna disposizione della Convenzione possa incidere e limitare i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in forza del diritto internazionale ed in particolare della Carta delle Nazioni Unite.

Con l'articolo 22 si conferma che nessuna delle disposizioni della Convenzione possa abilitare uno Stato ad esercitare sul territorio di un altro Stato una competenza o delle funzioni che siano propri di quest'ultimo.

L'articolo 23 disciplina le modalità di modifica dell'allegato alla Convenzione in cui sono elencate le altre convenzioni che hanno ad oggetto le questioni attinenti al fenomeno del terrorismo.

Ogni controversia tra gli Stati concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione che non possa essere regolata in forma negoziale, è previsto dall'articolo 24 che venga definita da un arbitrato concordato, o in subordine dall'esame della Corte internazionale di Giustizia.

Ai fini dell'entrata in vigore della Convenzione, l'articolo 26 stabilisce il raggiungimento del limite minimo costituito dalla ratifica da parte di almeno ventidue Stati; a tale riguardo risulta ancora più significativa ed urgente una deliberazione del Parlamento italiano per colmare questa lacuna del nostro ordinamento.

Queste, in estrema sintesi, le disposizioni che la comunità internazionale per il tramite della sua massima espressione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiede che diventino obiettivo comune di azione di ciascuno Stato e parte integrante e viva dei rispettivi ordinamenti giuridici al fine di combattere ed estirpare la minaccia del terrorismo. Non tutte le deli-

berazioni assunte dal nostro Paese in questo avvio di legislatura sembrano concordare con tali finalità. È auspicio di questa proposta di poter recuperare un condiviso terreno di azione delle forze politiche per individuare ed adottare tutte quelle misure necessarie per una efficace e coerente azione che garantisca la libera e pacifica convivenza dei cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**NATIONS  
UNIES****A****Assemblée générale**Distr.  
GÉNÉRALEA/RES/54/109  
25 février 2000Cinquante-quatrième session  
Point 160 de l'ordre du jour**RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE***[sur le rapport de la Sixième Commission (A/54/615)]***54/109. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme***L'Assemblée générale,*

*Rappelant* toutes ses résolutions sur le sujet, y compris sa résolution 46/51 du 9 décembre 1991, sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994, par laquelle elle a approuvé la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et ses résolutions 51/210 du 17 décembre 1996 et 53/108 du 8 décembre 1998,

*Ayant examiné* le texte du projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme élaboré par le Comité spécial créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et le Groupe de travail de la Sixième Commission<sup>1</sup>,

1. *Adopte* la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution, et prie le Secrétaire général de l'ouvrir à la signature, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001;

2. *Demande instamment* à tous les États de signer et de ratifier, d'accepter ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer.

*76<sup>e</sup> séance plénière  
9 décembre 1999*

---

<sup>1</sup> A/C.6/54/L.2, annexe I.

**ANNEXE****Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme***Préambule*

*Les États Parties à la présente Convention,*

*Ayant à l'esprit* les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les États,

*Profondément préoccupés* par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

*Rappelant* la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l'Assemblée générale en date du 24 octobre 1995,

*Rappelant également* toutes les résolutions de l'Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États,

*Notant* que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'Assemblée a également encouragé les États à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,

*Rappelant* l'alinéa *f* du paragraphe 3 de la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, dans lequel l'Assemblée a invité les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d'organisations terroristes, qu'il s'effectue soit de manière directe, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion de fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d'adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d'être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d'informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,

*Rappelant également* la résolution 52/165 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l'Assemblée a invité les États à considérer en particulier la mise en œuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas *a* à *f* du paragraphe 3 de sa résolution 51/210,



*Rappellant en outre* la résolution 53/108 de l'Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,

*Considérant* que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière,

*Notant* que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir,

*Notant également* que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,

*Convaincus* de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs,

*Sont convenus de ce qui suit:*

#### *Article premier*

Aux fins de la présente Convention:

1. «Fonds» s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.
2. «Installation gouvernementale ou publique» s'entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
3. «Produits» s'entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que prévue à l'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction.

#### *Article 2*

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

2. a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa *a* du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

b) Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas *a* ou *b* du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque:

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:

i) Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

ii) Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

### Article 3

La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

*Article 4*

Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

- a) Ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2;
- b) Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.

*Article 5*

1. Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.

*Article 6*

Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

*Article 7*

1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque:

- a) L'infraction a été commise sur son territoire;
- b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou
- c) L'infraction a été commise par l'un de ses nationaux.

2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:

- a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée aux alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 2, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;

b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée aux alinéas *a* ou *b* du paragraphe 1 de l'article 2, contre une installation gouvernementale ou publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;

c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée aux alinéas *a* ou *b* du paragraphe 1 de l'article 2, visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;

d) L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;

e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

5. Lorsque plus d'un État Partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction visée à l'article 2, les États Parties intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement des poursuites et des modalités d'entraide judiciaire.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

#### *Article 8*

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions.

3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.

4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l'affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l'indemnisation des victimes d'infractions visées aux alinéas *a* ou *b* du paragraphe 1 de l'article 2, ou de leur famille.

5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

#### *Article 9*

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État;

c) D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas *a* et *b* du présent paragraphe.

4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa *b* du paragraphe 1 ou à l'alinéa *b* du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

#### *Article 10*

1. Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces

autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

2. Chaque fois que la législation interne d'un État Partie ne l'autorise à extraditer ou à remettre un de ses nationaux qu'à la condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l'État demandant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

#### *Article 11*

1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.

2. Un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Si nécessaire, les infractions prévues à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.

5. Les dispositions relatives aux infractions visées à l'article 2 de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

#### *Article 12*

1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.

3. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

4. Chaque État Partie peut envisager d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 5.

5. Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

#### *Article 13*

Aucune des infractions visées à l'article 2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction pour refuser une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire.

#### *Article 14*

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

#### *Article 15*

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

#### *Article 16*

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies:

- a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
- b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article:

a) L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;

b) L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;

c) L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle est transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

*Article 17*

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

*Article 18*

1. Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d'empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment:

a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l'article 2;

b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d'activités criminelles. À cette fin, les États Parties doivent envisager:



- i) D'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l'identité des véritables détenteurs de ces opérations;
  - ii) S'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;
  - iii) D'adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l'obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d'opérations, lorsqu'elles n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;
  - iv) D'exiger des institutions financières qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.
2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant:
- a) Des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'agrément de ces organismes;
  - b) Des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d'espèces et d'effets au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l'information est utilisée à bon escient et qu'elles n'entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.
3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l'article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2, et notamment en:
- a) Établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions visées à l'article 2;
  - b) Coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur:
    - i) L'identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont participé à la commission de telles infractions;
    - ii) Les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

4. Les États Parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

*Article 19*

L'État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.

*Article 20*

Les États Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

*Article 21*

Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.

*Article 22*

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.

*Article 23*

1. L'annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes:
  - a) Être ouverts à la participation de tous les États;
  - b) Être entrés en vigueur;
  - c) Avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins vingt-deux États Parties à la présente Convention.
2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État Partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États Parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.
3. L'amendement proposé est réputé adopté à moins qu'un tiers des États Parties ne s'y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.

4. Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur, pour tous les États Parties ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

*Article 24*

1. Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

*Article 25*

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

*Article 26*

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

*Article 27*

1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

*Article 28*

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, le 10 janvier 2000.

**ANNEXE**

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970.
2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971.
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.
6. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988.
7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988.
8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

**A/RES/54/109****RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE****54/109 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE  
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

*L'Assemblea generale,*

*Richiamando* tutte le sue risoluzioni sull'argomento, compresa la risoluzione 46/51 del 9 dicembre 1991, la risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994, con la quale è stata approvata la Dichiarazione sulle misure finalizzate a eliminare il terrorismo internazionale, e le risoluzioni 51/210 del 17 dicembre 1996 e 53/108 dell'8 dicembre 1998,

*Avendo esaminato* il testo del progetto di convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo elaborato dal Comitato speciale istituito dalla risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e dal Gruppo di lavoro della Sesta Commissione,

1. *Adotta* la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, il cui testo è annesso alla presente risoluzione, e chiede al Segretario Generale di aprirlo alla firma, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;
2. *Chiede con urgenza* a tutti gli Stati di firmare e ratificare, di accettare o di approvare la Convenzione o di aderirvi.

76° seduta plenaria

9 dicembre 1999

### **Preambolo**

*Gli Stati Parte della presente Convenzione,*

*Avendo presenti* gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati,

*Profondamente preoccupati* dalla moltiplicazione, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo sotto le sue forme e manifestazioni,

*Ricordando* la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che figura nella risoluzione 50/6 dell'Assemblea Generale del 24 ottobre 1995,

*Ricordando* allo stesso modo tutte le risoluzioni dell'Assemblea generale sulla materia, segnatamente la risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994 e il suo allegato che riproduce la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, nella quale gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno riaffermato solennemente che condannano categoricamente come criminali e ingiustificabili tutti gli atti, metodi e pratiche terroristiche, dovunque essi si producano e chiunque ne siano gli autori, in particolare coloro che compromettono le relazioni amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e a sicurezza degli Stati,

*Notando* che nella Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, l'Assemblea ha ugualmente incoraggiato gli Stati ad esaminare d'urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali in vigore che concernono la prevenzione, la repressione e l'eliminazione del terrorismo sotto tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di assicurarsi che esista un quadro giuridico generale che copra tutti gli aspetti della questione,

*Ricordando* la risoluzione 51/210 dell'Assemblea Generale, in data 17 dicembre 1996, al cui punto f) del paragrafo 3 l'Assemblea ha invitato gli Stati a prendere delle misure per prevenire e impedire, con i mezzi interni appropriati, il finanziamento dei terroristi o di organizzazioni terroristiche, che abbia luogo sia in maniera diretta, sia indirettamente per l'intermediazione di organizzazioni che abbiano anche o fingano

di avere uno scopo caritatevole, culturale o sociale, o che sono ugualmente implicate in attività illegali come il traffico illecito di armi, il traffico di stupefacenti e l'estorsione di fondi, compreso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare delle attività terroristiche, e in particolare a prendere in considerazione, qualora ve ne sia bisogno, di adottare una regolamentazione per prevenire e impedire i movimenti di fondi sospettati di essere destinati a dei fini terroristici, senza ostacolare in nessun modo la libertà di circolazione dei capitali legittimi, e a intensificare gli scambi di informazioni sui movimenti internazionali di tali fondi,

*Ricordando allo stesso modo* la risoluzione 52/165 dell'Assemblea Generale, in data 15 dicembre 1997, nella quale l'Assemblea ha invitato gli Stati a considerare in particolare la messa in atto di misure come quelle che sono enumerate ai punti a) e f) del paragrafo 3 della sua risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996,

*Ricordando inoltre* la risoluzione 53/108 dell'Assemblea Generale, in data 8 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso che il Comitato speciale di cooperazione con la sua risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 avrebbe elaborato un progetto di convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo al fine di completare gli strumenti internazionali esistenti che riguardano il terrorismo,

*Considerando* che il finanziamento del terrorismo è un tema che preoccupa gravemente l'intera comunità internazionale,

*Notando* che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale sono funzione delle risorse finanziarie che i terroristi possono ottenere,

*Notando allo stesso modo* che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano espressamente il finanziamento del terrorismo,

*Convinti* della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci destinate a prevenire il finanziamento del terrorismo così come a reprimerlo incriminando e punendo gli autori,

*sono convinti di quanto segue:*

### **Articolo primo**

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "fondi" si intendono dei beni di ogni natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, acquisiti attraverso qualunque mezzo, e dei documenti o strumenti giuridici

di qualunque forma, compresa quella elettronica o numerica, che attestino un diritto di proprietà o un interesse su questi beni, e in particolare i crediti bancari gli assegni di viaggio, gli assegni bancari, i mandati, le azioni, i titoli, le obbligazioni, le tratte e le lettere di credito, senza che questo elenco sia esaustivo.

2. Per “impianto governativo o pubblico” s’intende ogni tipo di impianto o ogni genere di mezzo di trasporto, di carattere permanente o temporaneo, che sia usato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del governo, dal parlamento o dalla magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o entità pubblica, o dagli agenti o dal personale di una organizzazione intergovernativa, nel quadro delle loro funzioni ufficiali.

3. Per “prodotti” s’intendono tutti i fondi ricavati, direttamente o indirettamente, dalla commissione di una violazione come quelle previste all’articolo 2, o ottenuti, direttamente o indirettamente, grazie alla commissione di una simile violazione.

## Articolo 2

1. Commette una violazione ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisce o raccoglie dei fondi con l’intenzione di vederli utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere:

a) un atto che costituisce una violazione in base e secondo la definizione di uno dei trattati elencati in allegato;

b) ogni altro atto destinato a uccidere o ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o per contesto, questo atto è volto ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto.

2. a) Depositando il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato Parte che non sia parte di un trattato elencato in allegato previsto al punto a) del paragrafo 1 del presente articolo, può dichiarare che, quando la presente Convenzione si applica nei suoi confronti, il trattato in questione è reputato non figurare in questo allegato. Questa dichiarazione resta priva di valore dal momento dell’entrata in vigore del trattato per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario;

b) Quando uno Stato Parte cessa di essere parte di un trattato elencato in allegato, può fare in riferimento a tale trattato la dichiarazione prevista nel presente articolo.



3. Affinché un atto costituisca una violazione ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un violazione prevista dai punti a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette ugualmente una violazione chiunque tenta di commettere una violazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette allo stesso modo una violazione chiunque:

a) partecipi in qualità di complice a una violazione ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la commissione di un violazione ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterla;

c) contribuisce alla commissione di una o di svariate violazioni previste dai paragrafi 1 o 4 del presente articolo per mezzo di un gruppo di persone che agiscono di concerto. Questo concorso deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare a facilitare l'attività criminale del gruppo o a servirne lo scopo, quando questa attività o questo scopo presuppongono la commissione di una violazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere apportato sapendo che il gruppo ha l'intenzione di commettere una violazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

### **Articolo 3**

La presente Convenzione non si applica quando la violazione è commessa all'interno di un solo Stato, quando il presunto autore è un cittadino di questo Stato e si trova sul territorio di questo Stato, e quando nessun altro Stato ha ragione, in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 7, di stabilire la sua competenza, beninteso che le disposizioni degli articoli da 12 a 18, a seconda della convenienza, si applicano in un caso analogo.

### **Articolo 4**

Ogni Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per:

a) elevare a violazioni penali in base al suo diritto interno le violazioni previste dall'articolo 2;

b) punire queste violazioni con pene appropriate tenuto conto della loro gravità.

### **Articolo 5**

1. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi del suo diritto interno, prende le misure necessarie affinché la responsabilità di una persona morale situata sul suo territorio o costituita sotto la sua legislazione sia coinvolta quando una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona morale abbia, in tale qualità, commesso una violazione prevista dall'articolo 2. Questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

2. Essa è coinvolta senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso le violazioni.

3. Ogni Stato Parte vigila in particolare affinché le persone morali la cui responsabilità è coinvolta in virtù del paragrafo 1 siano oggetto di sanzioni penali, civili e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. Queste sanzioni possono essere in particolare di tipo pecuniario.

### **Articolo 6**

Ogni Stato Parte adotta le misure che possono essere necessarie, compreso, se opportuno, di ordine legislativo, affinché gli atti criminali rilevanti ai fini della presente Convenzione non possano in nessuna circostanza essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

### **Articolo 7**

1. Ogni Stato Parte adotta le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua competenza per ciò che concerne le violazioni previste all'articolo 2 quando:

a) la violazione è stata commessa sul suo territorio;

b) la violazione è stata commessa a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato conformemente alla sua legislazione al momento dei fatti; oppure

c) la violazione è stata commessa da uno dei suoi cittadini.

2. Ogni Stato Parte può allo stesso modo stabilire la sua competenza su tali violazioni quando:

a) la violazione aveva per scopo, o ha avuto per risultato, la commissione di un'altra violazione prevista dall'articolo, 2 paragrafo 1, punto a) o b), sul suo territorio o contro uno dei suoi cittadini;

b) la violazione aveva per scopo, o ha avuto per risultato, la commissione di una violazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, punti a) o b), contro un impianto pubblico dello Stato in questione situato al di fuori del suo territorio, compresi i suoi locali diplomatici o consolari;

c) la violazione aveva per scopo o ha avuto per risultato, la commissione di una violazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, punti a) o b), mirata a costringere a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto;

d) la violazione è stata commessa da un apolide avente la sua residenza abituale sul suo territorio;

e) la violazione è stata commessa a bordo di un aeromobile utilizzato dal Governo dello Stato in questione.

3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che esso ha fissato in base al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.

4. Ogni Stato Parte adotta ugualmente le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua competenza per ciò che riguarda le violazioni previste nell'articolo 2 nei casi in cui il presunto autore della violazione si trovi sul suo territorio e laddove esso non conceda l'estradizione verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

5. Quando più di uno Stato Parte si dichiara competente riguardo ad una violazione prevista dall'articolo 2, gli Stati Parte interessati si sforzano di coordinare la loro azione come conviene, in particolare per quello che riguarda le condizioni di avvio dei procedimenti penali e le modalità della mutua assistenza giudiziaria.

6. Senza pregiudizio delle norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di nessuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

### **Articolo 8**

1. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai principi del suo diritto interno, le misure necessarie all'identificazione, alla rivelazione, al congelamento o al sequestro di tutti i fondi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere le violazioni previste dall'articolo 2, così come dei prodotti di queste violazioni, ai fini dell'eventuale confisca.

2. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai principi del suo diritto interno, le misure necessarie alla confisca dei fondi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione delle violazioni previste all'articolo 2, così come del prodotto di queste violazioni.
3. Ogni Stato Parte interessato può prendere in considerazione di concludere accordi che prevedano di dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, i fondi provenienti dalle confische previste nel presente articolo.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione di creare dei meccanismi in vista della destinazione delle somme provenienti dalle confische previste nel presente articolo al risarcimento delle vittime delle violazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punti a) o b), o della loro famiglia.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede.

### Articolo 9

1. Quando è informato che l'autore o il presunto tale di una violazione prevista dall'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato prende le misure che possono essere necessarie conformemente alla sua legislazione interna per investigare sui fatti portati alla sua conoscenza.
2. Se stima che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul territorio del quale si trova l'autore o il presunto tale della violazione prende le misure appropriate in base alla sua legislazione interna per assicurare la presenza di questa persona ai fini dell'incriminazione o dell'extradizione.
3. Ogni persona nei confronti della quale sono prese le misure previste dal paragrafo 2 del presente articolo ha il diritto:
  - a) di comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui abbia la nazionalità o che sia altrimenti abilitato a proteggere i suoi diritti o, se si tratta di apolide, dello Stato sul territorio del quale essa abbia la residenza abituale;
  - b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato;
  - c) di essere informata dei diritti che gli conferiscono i punti a) e b) del presente paragrafo.
4. I diritti enunciati dal paragrafo 3 del presente articolo si applicano nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul territorio del quale si trova l'autore o il presunto tale della violazione, beninteso tuttavia che tali leggi e tali regolamenti

devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo sono accordati.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono senza pregiudizio del diritto di ogni Stato Parte, che abbia stabilito la sua competenza conformemente al punto b) del paragrafo 1 o del punto b) del paragrafo 2 dell'articolo 7, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore della violazione e a fargli visita.

6. Quando uno Stato Parte ha posto una persona in stato di detenzione conformemente alle disposizioni del presente articolo, avvisa immediatamente di tale detenzione, così come delle circostanze che la giustificano, direttamente o per l'intermediazione del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 e, se lo giudica opportuno, tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all'inchiesta prevista dal paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati Parte in questione e indica loro se intende esercitare la sua competenza.

### **Articolo 10**

1. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 7 sono applicabili, lo Stato Parte, sul territorio del quale si trova il presunto autore della violazione, è tenuto, se non concede l'extradizione, a sottomettere l'affare, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, in modo del tutto indifferente dal fatto che la violazione sia stata o meno commessa sul suo territorio, alle sue autorità competenti perché avvino dei procedimenti penali secondo la procedura conforme alla sua legislazione. Queste autorità prendono la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altra violazione di carattere grave conformemente alle leggi di questo Stato.

2. Ogni volta che la legislazione interna di uno Stato Parte non autorizzato ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini se non a condizione che l'interessato gli venga restituito per scontare la pena alla quale è stato condannato alla conclusione del processo o del procedimento per i quali l'extradizione o la consegna era stata richiesta, e che questo Stato e lo Stato richiedente l'extradizione accettino questa formula e le altre condizioni che essi possano giudicare appropriate, l'extradizione o la consegna condizionale varrà come esecuzione da parte dello Stato Parte richiesto dell'obbligo previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

### **Articolo 11**

1. Le violazioni previste dall'articolo 2 sono a pieno diritto considerate come caso di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parte si impegnano a considerare

queste violazioni come caso di estradizione in ogni trattato d'extradizione che verrà d'ora in poi concluso tra di loro.

2- Uno Stato Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato ha la facoltà, quando riceve una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato Parte con il quale non è legato da un trattato di estradizione, di considerare la presente Convenzione come se costituisse la base giuridica dell'extradizione per quanto concerne le violazioni previste dall'articolo 2. L'extradizione è assoggettata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le violazioni previste dall'articolo 2 come casi di estradizione tra di loro senza pregiudizio delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. Se necessario, le violazioni previste dall'articolo 2 sono repute, ai fini dell'extradizione tra Stati Parte, come se fossero state commesse sia sul luogo della loro perpetrazione quanto sul territorio degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7.

5. Le disposizioni relative alle violazioni previste dall'articolo 2 di tutti i trattati o accordi d'extradizione conclusi tra Stati Parte sono repute essere modificate tra Stati Parte nella misura in cui esse sono incompatibili con la presente Convenzione.

## **Articolo 12**

1. Gli Stati Parte accordano la mutua assistenza giudiziaria nella misura più ampia possibile per ogni tipo di inchiesta o di procedimento penale o procedura di estradizione relativa alle violazioni previste dall'articolo 2, compreso per l'ottenimento degli elementi di prova in loro possesso che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare luogo ad una richiesta di mutua assistenza giudiziaria.

3. La Parte che ne fa richiesta non comunica né utilizza le informazioni o gli elementi di prova forniti dalla Parte richiesta per delle investigazioni, dei procedimenti penali o altri procedimenti giudiziari diversi da quelli previsti nella richiesta senza il previo consenso della Parte richiesta.

4. Ogni Stato Parte può prendere in considerazione di stabilire dei meccanismi per dividere con altri Stati Parte le informazioni o gli elementi di prova necessari per stabilire le responsabilità penali, civili o amministrative, come previsto dall'articolo 5.

5. Gli Stati Parte adempiono alle obbligazioni che su di essi incombono in virtù del paragrafo 1 e 2 in conformità con ogni trattato o altro accordo di mutua assistenza giudiziaria o di scambio d'informazioni che possa esistere tra di essi. In un'assenza di un simile trattato o accordo, gli Stati Parte concedono tale mutua assistenza in conformità con la loro legislazione interna.

### **Articolo 13**

Nessuna delle violazioni previste dall'articolo 2 può essere considerata, ai fini dell'estradizione o della mutua assistenza giudiziaria, come una violazione fiscale. Di conseguenza, gli Stati Parte non possono invocare unicamente il carattere fiscale della violazione per rifiutare una richiesta di mutua assistenza giudiziaria o di estradizione.

### **Articolo 14**

Ai fini dell'estradizione o della mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Parte, nessuna delle violazioni previste dall'articolo 2 è considerata come un reato politico, come una violazione connessa ad un reato politico o come un reato ispirato da dei moventi di tipo politico. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere rigettata per la sola ragione che essa concerne un reato politico, una violazione connessa ad un reato politico o un reato ispirato a dei moventi politici.

### **Articolo 15**

Nessuna disposizione della presente Convenzione dovrà essere interpretata come se enunciasse un obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha ragioni serie per credere che la richiesta di estradizione per le violazioni previste dall'articolo 2 o che la domanda di mutua assistenza giudiziaria concernente tali violazioni sia stata presentata per perseguire o punire una persona per ragioni che hanno a che vedere con la sua razza, la sua religione, la sua nazionalità, la sua origine etnica o le sue opinioni politiche, o che dare luogo a tale richiesta arrecherebbe pregiudizio alla situazione di questa persona per una qualunque di queste ragioni.

### **Articolo 16**

1. Ogni persona in stato di detenzione o che stia scontando una pena sul territorio di uno Stato parte, la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte al fine di identificare o di testimoniare o per apportare il suo contributo alla definizione dei fatti nel quadro di un'inchiesta o di incriminazioni relative alle violazioni previste dall'articolo 2 può essere oggetto di un trasferimento in presenza delle seguenti condizioni:

a) che la persona in questione vi acconsenta liberamente con piena cognizione di causa;

b) che le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentano, sotto la riserva delle condizioni che esse possano giudicare appropriate.

2. Ai fini del presente articolo:

a) Lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato ha il potere e l'obbligo di mantenere l'interessato in stato di detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria da Parte dello Stato dal quale la persona è stata trasferita;

b) Lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato adempie senza ritardo all'obbligo di rimettere l'interessato a disposizione dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto sarà stato convenuto preliminarmente o a quanto avranno altrimenti deciso le autorità competenti dei due Stati;

c) Lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato non può esigere dallo Stato dal quale il trasferimento è effettuato che esso avvii un procedimento di estradizione affinché l'interessato gli sia riconsegnato;

d) Si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in stato di detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del calcolo della pena da scontare nello Stato dal quale esso è stato trasferito.

3. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita in virtù del presente articolo non dia il suo assenso, la persona in questione, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata o detenuta o sottomessa ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato al quale essa è trasferita in ragione di atti o di condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale essa è stata trasferita.

### **Articolo 17**

Ogni persona posta in stato di detenzione o contro la quale sia presa ogni altra misura o sia avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione si vede garantire un trattamento equo e, in particolare, gode di tutti i diritti e beneficia di tutte le garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trovi e delle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano i diritti dell'uomo.



### Articolo 18

1. Gli Stati Parte cooperano per prevenire le violazioni previste dall'articolo 2 prendendo tutte le misure possibili, in particolare adattando se necessario la loro legislazione interna, al fine di impedire e di ostacolare la preparazione sui loro rispettivi territori di violazioni che si dovrebbero commettere al loro interno o esterno, segnatamente:

a) delle misure che vietino sul loro territorio le attività illegali di persone e di organizzazioni che, con cognizione di causa, incoraggino, fomentino, organizzino o commettano violazioni previste dall'articolo 2;

b) delle misure che impongano alle istituzioni finanziarie e alle altre professioni che coinvolte nelle operazioni finanziarie l'obbligo di utilizzare i mezzi disponibili più efficaci per identificare i loro clienti abituali o occasionali, così come i clienti nel cui interesse è aperto un conto, di accordare un'attenzione particolare alle operazioni non abituali o sospette e di segnalare le operazioni che si presume derivino da attività criminali. A tal fine, gli Stati Parte devono prendere in considerazione:

i) di adottare dei regolamenti che vietino l'apertura di conti di cui il titolare o il beneficiario non siano identificati né identificabili e delle misure che garantiscano che queste istituzioni verifichino l'identità dei veri detentori di tali operazioni;

ii) trattandosi di persone morali, di esigere che le istituzioni finanziarie prendano, se necessario, delle misure per verificare l'esistenza e la struttura giuridica del cliente facendosi rilasciare da un registro pubblico o privato, o da entrambi, una prova della costituzione in società che contenga in particolare informazioni sul nome del cliente, sulla sua forma giuridica, sul suo indirizzo, sui suoi dirigenti e sulle disposizioni che regolano il potere di impegnare la persona morale;

iii) di adottare dei regolamenti che impongano alle istituzioni finanziarie l'obbligo di segnalare prontamente alle autorità competenti tutte le operazioni complesse, non abituali, importanti, e tutti i tipi non abituali di operazioni, quando esse non hanno una causa economica o lecita apparente, senza timore di vedere chiamata in causa la loro responsabilità penale o civile per violazione delle regole di riservatezza, se esse riferiscono in buona fede il loro sospetti;

iv) di esigere dalle istituzioni finanziarie che esse conservino, per almeno cinque anni, tutti gli elementi necessari che si riferiscano alle operazioni interne ed internazionali.

2. Gli Stati Parte cooperano allo stesso modo nella prevenzione delle violazioni previste dall'articolo 2 prendendo in considerazione:

a) delle misure per la supervisione di tutti gli organismi che trasferiscono moneta, compreso, ad esempio, il garante di tali organismi;

b) delle misure concrete che permettano di rivelare o di sorvegliare il trasporto fisico transfrontaliero di contanti e di effetti negoziabili al portatore, sotto riserva che esse siano assoggettate a delle garanzie severe volte ad assicurare che l'informazione è utilizzata scientemente e che esse non ostacolano in alcun modo la libera circolazione dei capitali.

3. Gli Stati Parte cooperano inoltre nella prevenzione delle violazioni previste dall'articolo 2 scambiandosi informazioni esatte e verificate conformemente alla loro legislazione interna e coordinando le misure amministrative e le altre misure prese, all'occorrenza, al fine di prevenire la commissione di violazioni previste dall'articolo 2, e in particolare:

a) stabilendo e mantenendo dei canali di comunicazione tra i loro organismi e servizi competenti al fine di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni sotto tutti gli aspetti delle violazioni previste dall'articolo 2;

b) cooperando tra loro per condurre inchieste relative alle violazioni previste dall'articolo 2 riguardanti:

i) l'identità, le coordinate e le attività delle persone di cui è ragionevole sospettare che abbiano partecipato alla commissione di tali violazioni;

ii) i movimenti di fondi in rapporto con la commissione di queste violazioni.

4. Gli Stati Parte possono scambiarsi informazioni attraverso l'intermediario dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

### **Articolo 19**

Lo Stato Parte nel quale un'azione penale è stata avviata contro il presunto autore della violazione ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

### **Articolo 20**

Gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'eguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, così come di quello della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

### **Articolo 21**

Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui in forza del diritto internazionale, in particolare gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario e le altre convenzioni pertinenti.

### **Articolo 22**

Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o delle funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di quest'altro Stato Parte dal suo diritto interno.

### **Articolo 23**

L'allegato può essere modificato per aggiunta di trattati pertinenti che rispondano alle seguenti condizioni:

- a) essere aperti alla partecipazione di tutti gli Stati;
- b) essere entrati in vigore;
- c) essere stati oggetto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da almeno 22 Stati Parte della presente Convenzione.

2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato Parte può proporre un simile emendamento. Ogni proposta di emendamento è comunicata per iscritto al depositario, il quale avvisa tutti gli Stati Parte delle proposte che rispondono alle condizioni enunciate nel paragrafo 1 e sollecita il loro parere sulla adozione dell'emendamento proposto.

3. L'emendamento proposto è ritenuto adottato a meno che un terzo degli Stati non vi si opponga per iscritto entro 180 giorni dopo la sua comunicazione.

4. Una volta adottato, l'emendamento entra in vigore, per tutti gli Stati Parte che abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, 30 giorni dopo il deposito del ventiduesimo strumento. Per ciascun Stato Parte che ratifichi, accetti o approvi l'emendamento dopo il deposito del ventiduesimo strumento, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte dello Stato in questione del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### **Articolo 24**

1. Ogni controversia tra gli Stati Parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere regolata per mezzo di negoziati in un lasso di tempo ragionevole è sottoposta ad arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati.

Se, entro i sei mesi che seguono la data di richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dalle disposizioni in questione nei confronti dello Stato che ha formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla indirizzando una notifica a tal riguardo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### **Articolo 25**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York.

2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### **Articolo 26**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

### **Articolo 27**

1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta a tal riguardo indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data nella quale la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### **Articolo 28**

L'originale della presente Convenzione, i cui i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà tenere copia certificata conforme a tutti gli Stati.

IN FEDE DEL FATTO che i sottoscrittori, debitamente autorizzati a tal riguardo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000.

### **ALLEGATO**

1. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili (L'Aia, 16 dicembre 1970)

2. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971).

3. Convenzione sulla prevenzione e la repressione delle violazioni contro le persone che godono di una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.

4. Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.

5. Convenzione internazionale per la protezione fisica dei materiali nucleari (Vienna, 3 marzo 1980).

6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti per l'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988).

7. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988).

8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988).

9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici per mezzo di esplosivi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997,



Lire 1400 = € 0,72



\*14PDL0011750\*